



**L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA RICERCA TELEMATICA DEI
BENI
QUALI STRUMENTI ISTRUTTORI
NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA**


di Rita Prinzi



Sezione Territoriale di Firenze



L'ACCESSO AGLI
ATTI DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE



I PRINCIPI SU CUI SI FONDA L'ISTITUTO

Il sistema di accesso ai documenti amministrativi è ispirato al principio di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione e al principio di partecipazione e di conoscibilità della funzione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 comma 2 L. 241/1990 che detta un principio generale dell'attività amministrativa.



I RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 7/8/1990 n. 241

D.P.R. 12/4/2006 N. 184

Reg. UE 2016/679

D. Lgs. 30/6/2003 n. 196

(come modificato dal D. Lgs. 1/9/2018 n. 101)



ART. 22 COMMA 1 L. 241/1990

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Diritto di accesso

Interessati

Controinteressati

Documento Amministrativo


Pubblica Amministrazione



IL DIRITTO DI ACCESSO

È il diritto dell'interessato di prendere visione e/o estrarre copia del documento amministrativo





È il privato (anche portatore di interessi pubblici e diffusi) che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è richiesto l'accesso

L'INTERESSATO



ART. 24 COMMA 3


Non sono
ammissibili istanze
di accesso
preordinate ad un
controllo
generalizzato delle
pubbliche
amministrazioni

I CONTROINTERESSATI

SONO TUTTI I SOGGETTI
(INDIVIDUATI O FACILMENTE
INDIVIDUABILI IN BASE AL
DOCUMENTO RICHIESTO) CHE
POTREBBERO VEDERE
COMPROMESSO IL PROPRIO
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
PER EFFETTO
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI ACCESSO



OGNI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA,
FOTOCINEMATOGRAFICA,
ELETTROMAGNETICA O DI
QUALUNQUE ALTRA
SPECIE DEL CONTENUTO
DI ATTI, ANCHE INTERNI O
NON RELATIVI AD UNO
SPECIFICO
PROCEDIMENTO,
DETENUTI DA UNA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E
CONCERNENTI ATTIVITA'
DI PUBBLICO INTERESSE



DOCUMENTO AMMINISTRATIVO



ART. 22 COMMA 6
L. 241/1990

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

ART. 22 COMMA 4 L. 241/1990

Non sono accessibili le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona a cui i dati si riferiscono.





PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RIENTRANO IN
QUESTA
DEFINIZIONE TUTTI
I SOGGETTI DI
DIRITTO PUBBLICO
ED ANCHE I
SOGGETTI DI
DIRITTO PRIVATO
LIMITATAMENTE
ALL'ATTIVITA DI
PUBBLICO
INTERESSE
DISCIPLINATA DAL
DIRITTO
NAZIONALE O
COMUNITARIO



SOGGETTI A CUI RIVOLGERE LA DOMANDA DI ACCESSO

PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

PRIVATI CHE ESERCITANO
FUNZIONI DI PUBBLICO
INTERESSE

AZIENDE AUTONOME E
SPECIALI

ENTI PUBBLICI E GESTORI DI
PUBBLICO SERVIZIO

AUTORITA' DI GARANZIA E
VIGILANZA

ART. 23
AMBITO DI
APPLICAZIONE

REGOLAMENTO UE 1049/2001



L'art. 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea disciplina il diritto di accesso dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

G.U. SERIE GENERALE N. 275 DEL 4/11/2020



ELENCO DELLE Pubbliche Amministrazioni

inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica)

Curato dall'ISTAT

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti-INARCASSA

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti

Cassa nazionale del notariato

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti-CNPADC

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali-CNPR

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati-EPPI

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale-EPAP

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi-ENPAB

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti-ENPAF

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari-ENPAV

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica-ENPAPI

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi-ENPAP

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro-ENPACL

Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri-ENPAM

Fondazione ENASARCO

Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura

Fondazione ENPAIA


Fondazione Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani-ONAOSI

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi-FASC

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola-INPGI

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-INAIL

Istituto nazionale previdenza sociale-INPS



ART. 24 L. 241/1990
CASI DI ESCLUSIONE DAL
DIRITTO DI ACCESSO

Documenti coperti dal
segreto di Stato

Documenti con divieto di
divulgazione

Documenti dei
procedimenti tributari

Documenti che attengono
all'attività normativa, di
pianificazione e di
programmazione

Documenti dei
procedimenti selettivi

[Ipotesi di differimento](#)

T.A.R. LIGURIA GENOVA SEZ. II

16/11/2020 N. 788



L'acquisizione di documenti da parte del giudice penale ne comporta l'esclusione dal diritto di accesso, quali atti coperti da segreto ai sensi dell'art. 24, co. 1, della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 329 c.p.p.: in tal caso, il privato, ove comunque interessato a estrarne copia, dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria procedente, ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

ART. 24 COMMA 7 L. 241/1990

GARANZIA DEL DIRITTO DI ACCESSO

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia **necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici**. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.



ART. 25 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

CONTENUTO
DELL'ISTANZA
(MOTIVATA) E COSTI

P.A. A CUI VA RIVOLTA
L'ISTANZA

TERMINI E MODI DELLA
PROCEDURA

DINIEGO (ESPRESSO O
TACITO), DIFFERIMENTO
LIMITAZIONE

RIESAME E
IMPUGNAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI
RIGETTO



È onere della parte che chiede l'accesso di dimostrare che gli atti abbiano una specifica utilità per la tutela di propri interessi, non necessariamente coincidenti con il diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., ma che devono comunque essere apprezzabile sul piano giuridico ed essere dotati della necessaria concretezza (in questo senso, ex multis: Cons. Stato, IV, 20 ottobre 2016, nn. 4372, 4373 e 4376; VI, 15 marzo 2013, n. 1568). La giurisprudenza ora richiamata precisa inoltre che ad opinare altrimenti il diritto di accesso diventerebbe una generica formula di unilaterale prospettazione di prevalenza delle esigenze di conoscenza su ogni altro interesse contrapposto, pur espressamente contemplato dalle disposizioni normative di rango primario e regolamentare come limite legale al medesimo diritto.

In altri termini, per come conformato ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo - altro è invece il c.d. accesso "civico" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - l'accesso agli atti dell'amministrazione deve essere sorretto da un bisogno di conoscenza apprezzabile sul piano giuridico e che giustifichi il potenziale sacrificio degli interessi dell'amministrazione al mantenimento del riserbo sui propri affari e dei controinteressati cui si riferiscono le informazioni e i dati contenuti negli atti di cui è chiesta l'ostensione.



SEZ. V SENT. 05-06-2017 N. 2680

D.P.R. 12/4/2006

N.184



ACCESSO INFORMALE O
FORMALE

INDIVIDUAZIONE DEL
CONTROINTERESSATO E
NOTIFICA

NOMINA RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

TERMINI E RICHIESTE DI
INTEGRAZIONE

PROVVEDIMENTI DI
ACCOGLIMENTO (TEMPI E
MODALITA'
DELL'OSTENSIONE) E NON
ACCOGLIMENTO

PROCEDURA AVANTI ALLA
COMMISSIONE PER
L'ACCESSO

ACCESSO TELEMATICO

RIESAME IMPUGNAZIONE

- DIFENSORE CIVICO
- COMMISSIONE PER L'ACCESSO
- GIUDICE AMMINISTRATIVO



CONS. STATO SEZ. IV 14/5/2015 N. 2439

Riveste natura decadenziale il termine di trenta giorni per proporre impugnazione avverso il diniego, o il silenzio, sulla istanza di accesso ai documenti della P.A. di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 104/2010 (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, n. 1475/2013)





SULLA NATURA PERENTORIA DEL
TERMINE PER L'IMPUGNATIVA E SULLA
PRECLUSIONE ALLA RIPROPOSIZIONE
DELLA MEDESIMA RICHIESTA DI
ACCESSO

TAR Basilicata Potenza
Sez. I 23/10/2020 n. 238

TAR Lombardia Milano
Sez. IV 10/3/2020 n. 468

TAR Abruzzo Pescara
Sez. I, 14/01/2020 n. 15

TAR Campania Napoli
Sez. VI, 18/2/2016 n. 938

LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE DERIVANTI DALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI



ART. 24 COMMA 7


GARANZIA DEL DIRITTO DI ACCESSO

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia **necessaria** per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di **documenti contenenti dati sensibili e giudiziari**, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia **strettamente indispensabile** e nei termini previsti dall'**articolo 60** del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di **dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale**.



RAPPORTO FRA DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

In materia di accesso agli atti, le previsioni dell'art. 59 comma 1 D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 24 comma 7 L. 241/1990 in base al quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza **sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici**, hanno codificato la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi sulle esigenze di riservatezza, che vanno considerate recessive quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza di difesa di un interesse giuridicamente rilevante.



ART. 60 CODICE PRIVACY

DATI RELATIVI ALLA SALUTE O ALLA VITA SESSUALE O ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE

Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.



ART. 59 COMMA 1 CODICE PRIVACY

ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E
ACCESSO CIVICO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

LE «VECCHIE» CATEGORIE DI DATI PERSONALI

DATI SUPERSENSIBILI O ULTRASENSIBILI

Dati relativi alla salute e alla vita sessuale

DATI SENSIBILI

Dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale

DATI COMUNI

DATI GIUDIZIARI



CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV

14/5/2014 N. 2472

L'equilibrio tra accesso agli atti della P.A. e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) e delle norme di cui alla legge n. 241 del 1990. La disciplina che ne deriva delinea tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede la necessità di una situazione di "pari rango" rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la "stretta indispensabilità" e, infine, la "necessità".



CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV 27/8/2019 N. 5910

Con riguardo al rapporto tra accesso e privacy, rileva il combinato disposto degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle disposizioni di cui alla L. n. 241 del 1990, deriva un sistema connotato da tre livelli di protezione dei dati dei terzi e, in maniera corrispondente, tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso. La valutazione, in termini di bilanciamento, interesserà, da un lato, il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti "sensibili" del coniuge e, dall'altro, la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa (ove presenti). In tale contesto prevale o quantomeno deve essere contemperata - con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali dati "sensibili" del coniuge - l'esigenza di ottenere l'ostensione dei documenti reddituali richiesti, poiché, in assenza di esigenze di riservatezza, che possano precludere la conoscenza dei documenti richiesti, deve prevalere il principio di trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti di soggetto portatore di un interesse concreto e attuale all'ostensione degli stessi atti.

ART. 4 REG. UE 679/2016

DEFINIZIONE



Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

ART. 4 CODICE PRIVACY DEFINIZIONI

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;



ART. 22 COMMA 2 D.LGS. 101/2018

A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.



ART. 9 COMMA 1 REG. UE 679/2016

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale

Dati genetici, dati biometrici intesi ad individuare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute e alla vita sessuale e all'orientamento sessuale della persona.



ART. 10 REG. UE 679/2016

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.



LE DEFINIZIONI (AGGIORNATE) DELLE CATEGORIE DEI DATI PERSONALI

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Dati genetici e biometrici, relativi alla salute, alla vita sessuale e all'orientamento sessuale

Dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale

ALTRI DATI PERSONALI (COMUNI)

DATI RELATIVI ALLE CONDANNE, AI REATI
E ALLE MISURE DI SICUREZZA

Diritti della personalità



diritto alla vita e
all'integrità fisica

diritto alla salute

diritto all'identità personale

diritto al nome

diritto all'integrità morale,
all'onore e alla reputazione

diritto all'immagine

diritto all'identità sessuale

diritto alla libera
manifestazione del pensiero

diritto all'intimità privata e
alla riservatezza

diritto all'oblio

DIRITTI E LIBERTA' FONDAMENTALI

Libertà di circolazione

Libertà di riunione ed associazione

Libertà religiosa

Libertà di manifestazione del pensiero

Diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa

Diritto alla salute

ART. 9 REG. UE 679/2016

TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

1. **E' vietato** trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. **Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:**

f) **il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;**

g) **il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;**

ART. 2-SEXIES CODICE PRIVACY

TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI NECESSARIO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO RILEVANTE

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

**LE INFORMAZIONI ACQUISITE IN VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CITATE SONO INUTILIZZABILI (SALVO QUANTO
PREVISTO DALL'ART. 160-BIS**

COSI ART. 2-DECIES CODICE PRIVACY



ART. 160 BIS CODICE PRIVACY

La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali





CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 25/9/2020 N. 19
SUI VINCOLI NELL'UTILIZZO DEI DATI

«l'accoglimento dell'istanza di accesso non rende il dato acquisito liberamente trattabile dal soggetto richiedente, il quale è rigorosamente tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l'ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e fatta altresì salva la riconducibilità dell'illecito trattamento alla responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ.»

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V

SENTENZA 28/09/2010 N. 7166

Rilascio cartella clinica della moglie da produrre in un procedimento ecclesiastico di invalidità del matrimonio

Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità. Di tali dati sensibili deve ritenersi consentito il trattamento, come prevede l'art. 60 d.lgs. n. 196/2003, che espressamente lo subordina alla condizione che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

PARERE COMMISSIONE PER L'ACCESSO DEL 6/7/2004

Cartella clinica di un minore – gruppo sanguigno

Può essere accolta l'istanza di accesso alla cartella clinica o al documento che riporti l'indicazione del gruppo sanguigno, finalizzata a reperire elementi utili da produrre nel procedimento per l'accertamento della paternità.

T.A.R. PUGLIA LECCE

SENTENZA 20/10/2014

L'esercizio della potestà genitoriale implica la possibilità di esercitare una vigilanza sugli orientamenti culturali che una minorenni va formandosi attraverso il percorso scolastico, anche quando questo percorso è positivo. Attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il genitore ha la possibilità di conoscere i gusti, le aspettative e gli orientamenti culturali che il figlio acquisisce e sviluppa nel suo percorso di crescita e maturazione nel contesto scolastico, aspetti che spesso sfuggono all'ambito strettamente familiare.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI

SENTENZA 13/11/2007

Il genitore, sebbene non affidatario, ha il diritto-dovere di richiedere ed ottenere notizie sul profitto, inserimento scolastico ed impegno dei propri figli. Nell'ipotesi di diniego, anche parziale, di accesso ai relativi documenti, la giurisdizione spetta, in via esclusiva, al giudice amministrativo. E' illegittima, pertanto, la declinatoria di giurisdizione del Tar in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dagli istituti scolastici.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV

14/5/2014 N. 2472

Il coniuge ha diritto, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, detenuta dall'amministrazione finanziaria, al fine di difendere i propri interessi giuridici attuali e concreti. L'accesso comprende anche le comunicazioni inviate dagli operatori finanziari dell'Anagrafe tributaria relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria e ai rapporti di qualsiasi genere previste dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973. L'accesso deve essere consentito nella sola forma della visione, senza rilascio di copie.

T.A.R. PUGLIA BARI

SEZ. III 31/1/2017 N. 94

Separazione dei coniugi – Istanza del coniuge di accesso all'anagrafe tributaria per acquisire i rapporti finanziari del congiunto – Diniego dell'Agenzia delle Entrate – Illegittimità

Sussiste il diritto di accesso regolato dalla legge 241 del 1990 in capo al coniuge, in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata. In particolare, costituiscono oggetto dell'accesso (nella forma della sola visione) anche le "comunicazioni" relative ai rapporti finanziari: gli atti in questione rientrano nell'ampia nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa. Quanto ai controinteressati, giova ricordare che la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere temperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti "sensibili" del coniuge.

DECISIONE 15/11/2017 N. 87 COMMISSIONE PER L'ACCESSO

Parere favorevole all'accesso a tutta la documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge dell'istante (Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti finanziari: elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, documenti contenuti nell'Anagrafe dei conti correnti, comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria - Sezione Archivio dei rapporti con operatori finanziari - relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti attivi e comunicazioni relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere).

TAR LOMBARDIA MILANO

SEZ. I N. 27/8/2018 N.2024

In pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi, la richiesta di accesso fatta ai sensi dell'art. 24 L 241/1990 degli atti contenuti nell'anagrafe tributaria, non può essere accolta per mancanza di interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente, posto che i documenti di cui si chiede l'ostensione possono essere ottenuti con strumenti processuali ad hoc, quali la ricerca telematica dei beni ex art. 492 bis e 155 sexies disp. att. c.p.c.

Precedente conforme

Cons. Stato Sez. IVI 3/7/2017 n. 3461

SUL DIRITTO ALL'ACCESSO EX LEGE 241/1990 AI DOCUMENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

- ❑ TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. VI 2/10/2018 n. 5763
- ❑ TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. VI 21/12/2018 n. 7288
- ❑ CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV 29/7/2019 n. 5347
- ❑ CONSIGLIO DI STATO SEZ IV 27/8/2019 n. 5910
- ❑ CONSIGLIO DI STATO AD. PLEN. 25/9/2020 n. 19

LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI



RICERCA CON MODALITA' TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE

ART. 492-BIS C.P.C.

ART. 155-BIS DISP. ATT. C.P.C.

ART. 155-TER DISP. ATT. C.P.C.

ART. 155-QUATER DISP. ATT. C.P.C.

ART. 155-QUINQUIES DISP. ATT. C.P.C.

ART. 155-SEXIES DISP. ATT. C.P.C.



ART. 492 BIS C.P.C. RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE

Decreto Legge 12 Settembre 2014 n. 132

Legge di conversione 10 Novembre 2014 n. 162

Decreto Legge 27 Giugno 2015 n. 83

Legge di conversione 6 Agosto 2015 n. 132

Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59

Legge di conversione 30 Giugno 2016 n. 119

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RICERCA TELEMATICA DEI BENI AL DI FUORI DEL PIGNORAMENTO


ART. 155-SEXIES DISP. ATT. C.P.C.

-l'esecuzione del sequestro conservativo e la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali

-i procedimenti in materia di famiglia

-i procedimenti relativi alla gestione di patrimoni altrui

LOGICA E FINALITA' DELL'ISTITUTO NEL CONTESTO DI APPLICAZIONE «PRINCIPALE»



BIG DATA




I PRINCIPI DI TUTELA DEL CREDITORE

«Il diritto di azione e di difesa previsti e garantiti dall'art. 24 Cost. comprendono anche la tutela esecutiva. La norma costituzionale ha una portata molto più vasta di quanto può apparire dalla sua dizione letterale, perché garantisce il diritto ad una tutela giurisdizionale efficace che si deve esplicare in tutte le forme necessarie per la soddisfazione dei vari diritti: nella forma del processo di cognizione...nella forma del processo cautelare...nella forma dell'esecuzione forzata, laddove ci si trovi di fronte ad obblighi di comportamento che rimangono disattesi e che sono funzionali alla soddisfazione del titolare dell'interesse protetto»

La funzione dell'esecuzione forzata non è stabilire i comportamenti leciti e doverosi delle parti, con riferimento ad una situazione sostanziale protetta, sibbene quella di tutelare un diritto, allorché la realizzazione di questo postula l'attività di un altro soggetto, che nel caso concreto è mancata»

Luiso in Diritto Processuale Civile



ART. 492 BIS CPC

Condizioni e presupposti dell'istanza

- Creditore munito di titolo esecutivo
- Notifica titolo e precetto
- Decorso termine ex art. 482 c.p.c.
- Pendenza termine per il pignoramento

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZ. II 21/5/2019

L'istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c e dell'art. 155 disp. att. c.p.c. non può essere accolta qualora siano spirati i 90 giorni di efficacia del precetto, ex art. 481, comma 1, c.p.c., senza che l'esecuzione forzata sia stata iniziata. Né può essere accolta se il precetto è già perento.

In presenza dei presupposti di legge l'istanza di accesso alle banche dati si rivolge


al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede

dev'essere corredata dell'indicazione della mail, fax e pec del difensore

dev'essere accompagnata dalla produzione del titolo munito della formula esecutiva e del precetto con la relata di notifica, con l'attestazione di conformità

ATTUALMENTE

la richiesta di autorizzazione all'accesso alle banche dati deve essere fatta ai sensi degli articoli 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.



ART. 155-QUATER DISP. ATT. C.P.C.

MODALITA' DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni

ART. 155-QUINQUIES DISP. ATT. C.P.C.

ACCESSO ATTRAVERSO I GESTORI

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

IL RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 492 BIS E 155 QUINQUIES DISP. ATT. CPC

darà luogo ad un procedimento di Volontaria Giurisdizione che si svolgerà **inaudita altera parte** e che sarà definito decreto di accoglimento o rigetto.



E' IMPUGNABILE IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA?



Parte della dottrina (A.M. Soldi e G. Fanticini) ritiene che il diniego possa essere impugnato con reclamo ex art. 739 c.p.c.

non risultano esserci pronunce giurisprudenziali



ART. 155-QUATER COMMA 4

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è **gratuito**. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni

I COSTI DELLA RICERCA TELEMATICA DEI BENI

D.P.R. 30/05/2002 n. 115 - ART. 13 Comma 1-quinquies

Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30

D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 ART. 122 – Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

I TRIBUTI SPECIALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE



I CASI DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

D.P.R. 30/05/2002 n. 115 - ART. 10





L'ANAGRAFE TRIBUTARIA
COMPRESO L'ARCHIVIO
DEI RAPPORTI FINANZIARI

LE BANCHE DATI DEGLI
ENTI PREVIDENZIALI

Chi gestisce queste
banche dati?

QUALI BANCHE DATI SONO
ATTUALMENTE ACCESSIBILI?

L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

L'anagrafe tributaria, disciplinata dal D.P.R. 29.9.1973, n. 605 (e successive modificazioni) **rappresenta una struttura amministrativa strumentale alla raccolta di dati e notizie indicativi della capacità contributiva dei soggetti passivi.**

L'Agenzia delle Entrate ha in carico l'intero processo di gestione dell'anagrafe tributaria. Il D.P.R. n. 605/1973 stabilisce che l'anagrafe tributaria raccoglie ed ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari (art. 1 DPR 605/1973).

Sono iscritti all'anagrafe le persone fisiche, le persone giuridiche, le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica cui si riferiscono i dati e le notizie raccolti nell'anagrafe tributaria, e tutti i soggetti che, avendo acquisito la qualità di contribuente, sono tenuti a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale (art. 2 DPR 605/1973).

L'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

L'Archivio dei rapporti finanziari costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria nella quale confluiscono in automatico le comunicazioni di tutti gli operatori finanziari (art. 7 comma 6 DPR 605/1973).

Gli operatori finanziari obbligati alle comunicazioni periodiche all'archivio dei rapporti finanziari sono le banche, Poste italiane Spa, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva di fidi, le imprese di investimento (Sim), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr – Fondi di investimento – Sicav), le società di gestione del risparmio (Sgr), le società fiduciarie e le società ed enti di assicurazione (per le attività finanziarie) ed altri intermediari finanziari.

Queste comunicazioni riguardano, innanzitutto, l'esistenza e la natura dei rapporti continuativi intrattenuti dagli operatori finanziari con la clientela. Essi devono comunicare anche l'esistenza di operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo (operazioni extra-conto) ed i rapporti, di qualsiasi genere, diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle operazioni extra-conto (ad eccezione delle operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo inferiore ad € 1.500,00): in sostanza, tutte le operazioni intrattenute dagli operatori finanziari.

TABELLA UFFICIALE DEGLI OPERATORI FINANZIARI



Banche

Poste italiane s.p.a.

Intermediari finanziari

Holding

Consorzi e cooperative di garanzia collettive di fidi

Cambiavalute

Casse postali

Agenti in attività finanziaria

Addetti al commercio in oro

Istituti di moneta elettronica

Imprese di investimento

Organismi di investimento collettivo del risparmio

Società di gestione del risparmio

Società fiduciarie

Altri intermediari (codice residuale)

Soggetti operanti nel settore del micro credito

Agenzie di prestito

Società ed enti di assicurazione (per le attività finanziarie)

Istituti di pagamento



I DATI CHE VENGONO COMUNICATI DAGLI OPERATORI FINANZIARI

Dati mensili

dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo

dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo

Dati annuali, relativi ai rapporti attivi nel corso dell'anno di riferimento

dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall'operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto

dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione

saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti aperti nel corso dell'anno; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno

dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua

giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati

altri dati contabili, per alcune particolari tipologie di rapporto.

**AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE
ISTANZA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI EX ARTT. 492-BIS C.P.C. E
155-QUINQUIES DISP. ATT. C.P.C.
NELL'INTERESSE DI**

TIZIO C.F. nato a il residente elettivamente domiciliato presso l'avv. fax - pec che lo rappresenta e difende per procura speciale in data

SI CHIEDE

l'accesso ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, relativi a **CAIO** C.F. nato a il residente in conformità al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale di in data che si allega unitamente al ricorso ex art. 492 bis e 155 quinquies dis. att. c.p.c. muniti di attestazione di conformità e alla procura alle liti.

Il credito per cui si procede è esente da spese, imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in forza dell'art. 19 della L. 6/3/1987 n. 74.

data e firma

Pec Direzioni Regionali

Direzione Regionale	Indirizzo
Abruzzo	dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Basilicata	dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Bolzano	dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Calabria	dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Campania	dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Emilia-Romagna	dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Friuli Venezia Giulia	dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lazio	dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Liguria	dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lombardia	dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Marche	dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Molise	dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Piemonte	dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Puglia	dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sardegna	dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sicilia	dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Toscana	dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Trento	dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Umbria	dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Valle d' Aosta	dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Veneto	dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it





PEC DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it

I CASI DI ESENZIONE DAI TRIBUTI SPECIALI



- recupero dei crediti maturati in procedure «familiari»
(art. 19 Legge 74/1987)



- recupero del credito del difensore d'ufficio (art. 32
disp. att. c.p.p.)



- ipotesi di ammissione del creditore al patrocinio a
spese dello Stato



- recupero dei crediti di lavoro

GLI ESITI **STANDARD** DELLA RICERCA DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

- la dichiarazioni dei redditi dell'ultimo anno. Per la ricerca viene preso in considerazione l'ultimo biennio e viene trasmessa l'annualità più recente;
- l'elenco dei redditi percepiti dal debitore risultanti dai modelli 770 presentati da altri soggetti, suoi sostituti di imposta che riguarda le ritenute relativamente a compensi, salari, pensioni.
- Elenco degli atti del Registro con riferimento agli ultimi 10 anni precedenti l'istanza;
- Elenco degli atti dell'archivio dei rapporti finanziari (con particolare riguardo all'ultimo anno);



DATI COMUNICATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dati mensili

dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo

dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo

Dati annui, relativi ai rapporti attivi nel corso dell'anno di riferimento

dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall'operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto

LE BANCHE DATI DELL'



- **Casellario dei lavoratori attivi**

È l'anagrafe delle posizioni previdenziali attive di tutte le categorie di lavoratori (del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi)

- **Casellario dell'assistenza**

È l'anagrafe delle posizioni assistenziali e raccoglie i dati delle prestazioni sociali erogate dall'Inps e dagli altri enti previdenziali, nonché le informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno

- **Casellario delle pensioni**

È l'anagrafe generale delle prestazioni pensionistiche e assicurative

- **Elenchi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato**

Contengono tutti i dati contributivi e retributivi

LE BANCHE DATI

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**GESTIONE RAPPORTO ASSICURATIVO E
INFORTUNI**

GESTIONE RAPPORTO AZIENDE

LE «ALTRE» APPLICAZIONI DELL'ART. 492BIS CPC

Art. 19 comma 6 di 132/2014 come modificato dalla legge di conversione: L'articolo "155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

Ovvero:


- 1) procedure concorsuali (per la ricostruzione dell'attivo e del passivo)
- 2) procedimenti in materia di famiglia
- 3) procedimenti relativi alla gestione di patrimoni altrui

ART. 19 COMMI 5-6 D.L. 132 /2014 COME MODIFICATO DALLA L. 162/2014

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo: **Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.»**

6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

LOGICA E FINALITA' DELL'ISTITUTO NEL CONTESTO DELLE APPLICAZIONI «SECONDARIE»



BIG DATA



ART.155-SEXIES ULTERIORI CASI DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di **procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui**. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza del titolo esecutivo nei loro confronti. **Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.**

ART. 19 COMMI 5-6 D.L. 132 /2014 COME MODIFICATO DALLA L. 162/2014

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo: Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.»

6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

TRIBUNALE MILANO 03 APRILE 2015

EST. BUFFONE

Ai sensi dell'art. 5 comma IX, legge 1 dicembre 1970 n. 898, il Tribunale può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi/genitori, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Gli accertamenti di polizia tributaria sono giustificati anche dall'art. 337-ter, comma VI, c.c., che ammette indagini nell'interesse dei figli. Pertanto, il giudice della famiglia può disporre indagini di Polizia Tributaria al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i provvedimenti di cui all'art. 5 l. div. (moglie) e di cui all'art. 337-ter c.c. (figli). In tempi recenti, i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati ampliati dal Legislatore. Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, infatti, ha introdotto le seguenti modifiche: a) ha previsto che nei procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; b) ha esteso le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia (art. 155-sexies disp. att. c.p.c.); c) ha previsto, all'art. 7 comma IX del D.P.R. 605 del 1973, che le informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia. Tenuto conto delle citate novità normative, il giudice della famiglia, per gli accertamenti tramite indagini di Polizia Tributaria, può delegare alla detta Autorità anche le verifiche portate dalle norme di nuovo conio.

L'ISTANZA MOTIVATA «AL GIUDICE DELLA FAMIGLIA»



La richiesta dovrà e potrà essere rivolta

- al Presidente o al G.I. nei procedimenti di separazione e divorzio
- al Collegio nei procedimenti camerale relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e/o o alle modifiche dei provvedimenti di separazione e divorzio
- al Giudice Tutelare in relazione all'amministrazione di sostegno, tutela, curatela

I RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI DELL'ISTANZA AL GIUDICE DELLA FAMIGLIA



Istanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c., 155-quinquies commi 1 e 2 e 155-sexies disp. att. c.p.c., nonché artt. 7 comma 9 D.P.R. 605/1973 e 19 comma 6 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014

CONTENUTO DELL'ISTANZA «AL GIUDICE DELLA FAMIGLIA»

Istanza per l'accesso con rilascio della relativa documentazione alle banche dati delle pubbliche amministrazioni previste all'art. 492-bis c.p.c (anagrafe tributaria -compreso l'archivio dei rapporti finanziari- e banche dati degli enti previdenziali) con riguardo alla posizione di Tizio C.F. con specifica autorizzazione al rilascio della documentazione e delle informazioni relative ai dati di tutti i rapporti finanziari con specificazione del ruolo, con saldo iniziale al 1° gennaio (o diversa data di apertura del rapporto) e saldo finale al 31 dicembre (o diversa data di chiusura del rapporto), giacenza media annua, movimentazioni distinte in dare ed avere su base annua ed operazioni extra-conto, il tutto con riferimento all'ultimo triennio



I MIEI PRECEDENTI

Tribunale di Cuneo
Decreto del Giudice
Tutelare 1/6/2017

Tribunale di Cuneo
Decreto del Giudice
Tutelare 21/5/2018

LE QUESTIONI RIMESSE ALL'ADUNANZA PLENARIA

CONSIGLIO DI STATO AD. PLEN.

25/9/2020 N. 19

- i documenti reddituali (dichiarazioni dei redditi e certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (atti, dati e informazioni contenuti nell'Archivio dell'Anagrafe tributaria e comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) sono qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990?
- quali sono i rapporti tra la disciplina generale riguardante l'accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l'acquisizione dei documenti amministrativi al processo (artt. 210, 211 e 213 c.p.c., art. 492-bis e 155-sexies disp. att. c.p.c.)?
- il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate norme processuali civilistiche, concorre o è alternativo alle stesse?
- l'accesso ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria -compreso l'archivio dei rapporti- può essere esercitato nella forma della sola visione, ovvero anche mediante estrazione della copia, ed ancora per via telematica?




CONSIGLIO DI STATO AD. PLEN.

25/9/2020 N. 19

- i documenti reddituali (dichiarazioni dei redditi e certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (atti, dati e informazioni contenuti nell'Archivio dell'Anagrafe tributaria e comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) sono qualificabili documenti e atti amministrativi accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990.

- il sistema dell'accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 e quello previsto dalle norme processuali civilistiche previste per l'acquisizione dei documenti amministrativi al processo (artt. 210 e 213 c.p.c., art. 492-bis e 155-sexies disp. att. c.p.c.), sono tra loro indipendenti e possono concorrere, avendo presupposti e fondamento totalmente distinti ed autonomi.

- l'accesso ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria -compreso l'archivio dei rapporti- può essere esercitato nella forma della sola visione, ovvero anche mediante estrazione della copia, ed ancora per via telematica?



GRAZIE!

avv.prinzi@studiolegaleprinzi.it